

Corso di Economia  
Crisi Finanziaria Strategia di Risanamento  
Prof. Walter Strozziari

**Capo III Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi: indicatori economici finanziari per garantire la continuità aziendale. ( TITOLO I CAPO II SEZ I Art. 3 – TITOLO II Capo III 25 octies e 25 novies)

**Dott. Prof. Walter Strozziari – Strozziari & Associati**

Docente incaricato presso l'Università di Teramo in Crisi Finanziaria di Impresa, Strategie di Risanamento

## ARGOMENTI CHE ANDREMO A TRATTARE

- Il nuovi assetti organizzativi , l'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa (art. 2086 c.c. . ( TITOLO I CAPO II SEZ I Art. 3 – TITOLO II Capo III 25 octies e 25 novies)

)

- Obbligo e Responsabilità a carico di amministratori sindaci e revisori Art. 2476 n, VI comma C.C.
- Il nuovo sistema di allerta di cui al Capo III CCI

## Premessa

Con il secondo correttivo è stato definitivamente eliminato e sostituito l'originario Titolo II che aveva per oggetto la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi con nuove norme, di fatto vengono riprodotte quelle già anticipate dal D. L. 118/2021 che ha introdotto la composizione negoziata della crisi, la piattaforma unica nazionale, il concordato semplificato e il nuovo sistema di segnalazione per la anticipata emersione della crisi.

La finalità, deducibile anche dalla relazione illustrativa del D.L. 118/2021 è stata quella di introdurre un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, « in stato di pre -crisi o di crisi» di tipo negoziale e stragiudiziale capace di consentire e far svolgere senza intralci le trattative con i suoi creditori.

Il nostro sistema giuridico consente all'imprenditore in crisi o in pre-crisi, di decidere come meglio vuole proporre e concludere un accordo con i suoi creditori secondo schemi privatistici, ma, accertata una causa di insolvenza, lui sarà obbligato a ricorrere ad una delle procedure concorsuali di tipo pubblicistico.

Come è noto nella composizione negoziata si accede solo in stato di crisi o pre crisi, (Art. 12 CCII) .

- Raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di « consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività. Questo principio fa parte di uno di quelli elaborati dall'UNCITRAL e della Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi di impresa
- Regolamento UE 2015/848 efficienza e efficacia procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere;
- Proposta direttiva del 22/11/2016 del Parlamento Europeo.
- Direttiva Parlamento Europeo e del -Consiglio 20 giugno 2019, n. 2019/1023/UE ( con cui viene istituita la commissione Pagni) cd direttiva insolvency che ha prorogato al 17 luglio 2022 il termine del 17/7/2021 originariamente fissato per attuare l'art. 34 della direttiva.
- Possibilità di salvaguardare i valori di un impresa sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore
- Il ritardo nel percepire i segnali di una crisi quasi sempre degenera in una vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile
- Dotare gli stati membri di strumenti efficaci ed efficienti per prevenire e risolvere la crisi di impresa

Nuovo CCII sostituisce il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (dopo 77/80 anni)

## Riferimenti Normativi

- Legge Delega 19 ottobre 2017 n.155
- D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (in G. U. il 14 febbraio 2019 n.38 s.o. n. 6) CCII aggiornato con il D.Lgs 83/2022 – attuazione della direttiva Insolvency (Direttiva UE n. 1023/2019)

(D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 in G.U. il 14 febbraio 2019 n. 38 s.o. n. 6)

L'art. 389, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il “Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza” entra in vigore il 16.8.2020, poi prorogato al 16/7/2022 mentre il comma 2, dispone l’applicazione anticipata, a decorrere dal 16.3.2019, tra gli altri, degli artt. 375, 377, 378 e 379 del D.Lgs. 14/2019.

Nei fatti viene anticipata tutta la normativa preparatoria delle procedure di allerta che rappresentano la vera novità del nuovo codice .

## Obbligo di nomina , sindaci e revisori

L'art. 2477 c.c. è stato, poi, ulteriormente modificato dall'art. 2-bis, co. 2, del D.L. 18.4.2019, n. 32. Le s.r.l. obbligate alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti avranno, tuttavia, **tempo sino all'approvazione del bilancio 2022**

Le procedure di emersione e di gestione efficace dello stato di crisi, così come pensate dal legislatore e inserite nel CCII, hanno l'obiettivo di generare benefici consistenti per tutto sistema economico e in particolare:

- Prevenire la crisi rendendo più efficienti ed efficaci i controlli interni significa far strutturare le imprese a superare le fasi di difficoltà finanziaria ed economica per tornare quanto prima in attivo;
- Preservare non solo i valori materiali ma soprattutto quelli immateriali con il presidio alla continuità aziendale e l'eventuale cessione, in ultima analisi, nel percorso di negoziazione assistita anche in caso di insolvenza
- Costringere anche le micro imprese e gli imprenditori individuali, compresi quelli agricoli, a dotarsi di strumenti operativi per il controllo della gestione e dei flussi finanziari prospettici.

**Il successo della riforma dipenderà in modo cruciale da come sarà accolta e implementata dagli imprenditori e dai professionisti coinvolti.**



In altre parole, il codice della crisi offre un'occasione per formalizzare e digitalizzare le pratiche gestionali delle PMI e per migliorare la loro cultura finanziaria: un salto di qualità che, a tutt'oggi, il sistema delle imprese non sembra in grado di fare da solo.

Questi sistemi garantiscono infatti importanti vantaggi alle aziende, consentendo di orientare le scelte relative agli investimenti e alle politiche di finanziamento, alla composizione delle fonti, al loro costo. Sono strumenti in grado di rendere le piccole imprese – a cui le banche applicano oggi tassi di interesse poco correlati con il loro rischio di default - più trasparenti: si stima un effetto di oltre un miliardo di maggiori prestiti alle piccole e alle microaziende 'solide', che pagherebbero meno il denaro, e un effetto netto sul valore aggiunto quantificabile in altri 1,3 miliardi.

**Fonte rapporto PMI 2019**

l'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha integrato l'**art. 2086 c.c.**, con l'aggiunta del co. 2, obbligando **tutte le società** a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

L'obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall'art. 2086, co. 2, c.c., riguarda – a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell'art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

– **tutte le società,**

a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali.

## Art. 2086 C.C. – Direzione e gerarchia nell'impresa-

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori .

## Art. 2086 C.C. – Gestione dell'impresa- *«dopo il primo comma viene aggiunto»*

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto **organizzativo, amministrativo, contabile** adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'art. 2086, co. 2, c.c. non interessa, al contrario,

## l'imprenditore individuale,

la cui disciplina – recata dall'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore soltanto dal 15.7.2022 – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Per quanto riguarda l'imprenditore individuale, poco cambia circa l'individuazione del responsabile della gestione dell'impresa e delle responsabilità.

## Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

- Adeguate assetti Organizzativi, amministrativi e contabili (di adottare misure idonee ..... per gli imprenditori individuali)
- la “**crisi dell'impresa**” viene definita dal Codice della crisi (art. 2 comma 1 lettera a))  
*a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- la “**continuità aziendale**”, prevista dal Principio Contabile Internazionale (IAS) 3 novembre 2018, n. 1 e menzionata dall'art. 2423-*bis* c.c., implica l'idoneità dell'impresa a operare sul mercato come “entità in funzionamento”, ossia nell'ottica della prosecuzione dell'attività per un periodo pari ad almeno dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio; (Art. 3, comma 3 lettera b))
- gli “**strumenti** previsti dall'ordinamento **per il superamento della crisi** e il recupero della continuità aziendale” sono le procedure di composizione negoziata della crisi e tutte le procedure contenute nel nuovo CCII.

Particolarmente rilevanti sono, senza dubbio, le previsioni del secondo comma dell'art. 2086 c.c. , riserva alle imprese collettive, sia per la pregnanza dei termini utilizzati sia per l'impatto sull'attività di **amministratori, sindaci e revisori**.

l' "**assetto organizzativo, amministrativo e contabile**" consiste nel complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire la **gestione efficiente dell'impresa societaria** e può ritenersi "adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", quando, in base a un giudizio *ex ante* e rispettoso dei margini di imprevedibilità dei fenomeni economico-finanziari, è astrattamente idoneo ad assicurare l'operatività delle funzioni aziendali.

## Novità legislative per favorire l'emersione tempestiva della crisi

L'obiettivo è stato quello di introdurre una norma secondo la quale la «gestione dell'impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

Vengono individuati negli amministratori i responsabili della mancata adozione delle osservazioni del CCII

In sostanza, siano stati codificati concetti i quali già erano connaturati nel nostro ordinamento .

## L'azione dei creditori sociali nelle s.r.l.

L'art. 378 del Codice della crisi, rubricato “Responsabilità degli amministratori”, aggiunge all'art. 2476 c.c., dopo il quinto, un ulteriore comma, che, riproponendo per le s.r.l. le disposizioni vigenti per le s.p.a. e per le s.a.p.a. (*i.e.*: artt. 2394 e 2455 c.c.):

- sancisce espressamente la **responsabilità degli amministratori con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale** nei confronti dei creditori;
- consente ai creditori di esercitare l'**azione di responsabilità nei confronti degli amministratori**, quando il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare i loro crediti;
- esplicita che la **rinuncia**, da parte della società, all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non impedisce l'esercizio di tale azione da parte dei creditori;
- prevede che la **transazione** sull'azione sociale di responsabilità può essere impugnata dai creditori soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono i presupposti.



- Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019
- Tribunale delle Imprese di Roma del 08 aprile 2020

Entrambe le pronunce fanno scaturire la condotta di mala gestio verso gli amministratori, con conseguente assoggettamento delle condotte all'art. 2476 e quindi alla responsabilità degli amministratori per i danni e i debiti creati alla società, quando non abbiano dotato l'azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In particolare il Tribunale delle Imprese di Milano ha chiarito che “le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 secondo comma costituiscono una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (quindi anche da parte di altri soci) nonché la conseguente revoca dell'organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario”.

### Art. 3 comma 3 CCII DAL - 16/7/2022

a norma del quale – al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi – le misure richieste all'imprenditore individuale (comma 1) e gli adeguati delle società (comma 2) devono consentire, tra l'altro, di:

- Rilevare squilibri di natura economica, finanziaria e patrimoniale
- Monitorare l'insorgere dei segnali di allarme: debito con AF, INPS, INAIL, AR, dipendenti, fornitori, banche
- Verificare la sostenibilità del debito nei successivi 12 mesi
- Ottenere informazioni della check list per la composizione della crisi d'impresa (61 domande !!!)

#### Almeno ogni 6 mesi

RESPONSABILITÀ SOLIDALE ED ILLIMITATA DEGLI AMMINISTRATORI

Da parte di qualsiasi Creditore

Quindi è importante fare queste verifiche e riportarle su documenti con data certa (marca temporale) se non si vuole incorrere in responsabilità, Amministrative e Penali.

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un **approccio ordinato alla gestione**, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

- l'organigramma per funzioni;
- i flussi informativi attendibili;
- l'analisi dei rischi, dei **punti di forza e debolezza**;
- un **reporting periodico**, con frequenza preferibilmente trimestrale
- la **verifica dei margini consuntivi**, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.
- L'adozione di un cruscotto aziendale di indici di bilancio capace di monitorare l'andamento finanziario ed economico dell'azienda

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

A questo proposito, si ricorda che secondo la **norma CNDCEC 3.4**, dettata per il comportamento del Collegio Sindacale,

### L'assetto amministrativo e contabile

è adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
- la produzione di dati utili per l'assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d'esercizio;
- la gestione integrata dei rischi.

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Con peculiare riguardo all'**analisi dei rischi**, un utile supporto è già fornito dalla **relazione sulla gestione** al bilancio d'esercizio, ove redatta, dalla quale deve risultare, tra l'altro, “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” (art. 2428, co. 1, c.c.).

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Sulla base di quanto sopra riportato, l'assolvimento dell'obbligo dell'adeguatezza degli assetti societari (art. 2086, co. 2, c.c.) potrebbe essere garantito da una **procedura scritta** con conseguente assegnazione di compiti e responsabilità, coinvolgendo i seguenti **uffici aziendali**:

- **fornitori**, per la comunicazione dei solleciti pervenuti e le informazioni provenienti dall'archivio fornitori;
- **finanza**, per il monitoraggio del debito bancario e degli affidamenti, oltre che per la comunicazione di riduzioni di affidamenti o richieste di rientro;
- **legale**, per la comunicazione di ogni sollecito o diffida pervenuta dai creditori, di azioni esecutive intentate da terzi per inadempimenti contrattuali e di contenziosi;
- **contabilità**, per i dati amministrativi e la previsione dei flussi di cassa futuri;
- **controllo di gestione**, per i dati sulla marginalità e per l'elaborazione del piano industriale, del budget e dei vari report periodici (conto economico e stato patrimoniale riclassificati, rendiconto e piano finanziario, indici di bilancio, modelli di scoring e report dei creditori suddivisi per classe omogenea, saldo contabile, eventuale importo scaduto e consistenza del ritardo).

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Sul punto, si veda anche Roscini Vitali F., A revisori e sindaci tocca la verifica dell'organizzazione, in “Il Sole24 Ore”, 27.6.2019, secondo cui “Si tratta di predisporre una sorta di **manuale approvato dal consiglio di amministrazione**, che deve descrivere modalità e controlli da predisporre ai fini in questione: tale documentazione sarà poi aggiornata in base all'esperienza e alle specifiche situazioni che si potranno presentare. Il manuale dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico riferimento ai responsabili della contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare. Per esempio, il **responsabile dei pagamenti ai fornitori** dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti dall'art. 3 del decreto [...] Stesse considerazioni riguardano gli **adempimenti tributari** e, per i **rapporti con le banche**, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti”.

## Assetti organizzativi societari «l'esegesi dell'art. 2086, comma 2, c.c.»

Così Quagli A. e Panizza, Il sistema di allerta, in “Il Caso.it”, 21.5.2019, secondo cui la procedura di assegnazione di compiti e responsabilità dovrà, inoltre, stabilire periodicamente la **reportistica da fornire agli organi di controllo**, affinché questi svolgano le verifiche loro imposte dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

La frequenza dovrebbe essere **almeno trimestrale**, magari posta in relazione alle riunioni del Collegio Sindacale: monitoraggi maggiormente stretti, ancorchè auspicati, devono essere previsti in presenza di situazioni di potenziale criticità o al semplice aggravarsi delle condizioni.



## ALLERT INTERNA. ART. 3 CCI

*a)* rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

*b)* verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

*c)* ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

## ALLERT INTERNA. ART. 3 CCI

«Comma 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:»

*a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*

*b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*

*c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*

*d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies,*

**comma 1.**

## ALLERT ESTERNA

# Art. 25 novies CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

## ALLERTA ESTERNA

### Art. 25 novies CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

1. per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

## ALLERTA ESTERNA

### Art. 25 novies CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

*b)* per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

## ALLERTA ESTERNA

### Art. 25 novies CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

*c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all'importo di **euro 5.000**, e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all'importo di **euro 20.000**;*

La comunicazione viene inviata a mezzo pec o raccomandata entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 ricorrendone le condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. e contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti. ( Comma 3)

;

## ALLERTA ESTERNA

### Art. 25 novies CCII Obbligo di Segnalazione dei creditori pubblici Qualificati

*d)* per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

La comunicazione viene inviata a mezzo pec o raccomandata entro entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. e contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti. ( Comma 3)

## ALLERTA ESTERNA

### Art. 25-decies

*Obblighi di comunicazione per banche e  
intermediari finanziari*

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.



## Art. 25 octies CCII Obbligo di Segnalazione da parte dell'Organo di Controllo

### SEGNALAZIONE

Motivata per iscritto  
All' Organo Amministrativo  
Con mezzo che assicuri la  
prova dell'avvenuta  
ricezione (P.e.c.) e  
assegnazione di un termine  
< 30 gg. Per risposta.

### RISPOSTA

Da parte dell' Organo  
Amministrativo non > 30 gg  
. Dove vengono individuate  
le soluzioni o iniziative  
intraprese.

### Dispositivo dell'art. 2409 Codice Civile

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Artr. 25 octies comma 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

«Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica»

## CCII DAL - 16/7/2022

Se l' Azienda va in crisi

Gli amministratori hanno l'obbligo di effettuare il Test Pratico delle possibilità di risanamento e preparare un piano di risanamento

## L'impatto sull'attività di sindaci e revisori

Il Codice della crisi introduce specifici obblighi per gli organi di controllo volti ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della crisi di impresa.

### **Art. 25-octies**

#### *Segnalazione dell'organo di controllo*

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

## denuncia al tribunale

Nelle Srl torna ad essere applicabile la denuncia al tribunale per gravi irregolarità anche nel caso in cui la società sia priva dell'organo di controllo. Questa possibilità prevista dall'articolo 2409 del Codice civile, per quanto riguarda le Srl, era stata cancellata dalla riforma del diritto societario del 2003 che l'aveva mantenuta solo nelle Spa e nelle società per accomandita per azioni (*articolo 379*)

La modifica è senz'altro apprezzabile, perché risolve le questioni interpretative sorte con la riforma realizzata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Prima della menzionata riforma, l'art. 2487, comma 2, c.c., disponeva espressamente l'applicazione dell'art. 2394 c.c. all'amministrazione delle s.r.l. Successivamente all'intervento del legislatore delegato del 2003, per contro, stante il silenzio del nuovo art. 2476 c.c., nessuna disposizione si occupava della responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei creditori per il depauperamento del patrimonio sociale.

---

## L'azione dei creditori sociali nelle s.r.l.

### I criteri per la quantificazione del danno risarcibile ex art. 2486 c.c.

Come noto, l'art. 2486 c.c. configura una responsabilità risarcitoria solidale a carico degli amministratori che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, non adempiano al dovere di gestione conservativa.

La liquidazione dei danni risarcibili *ex art. 2486 c.c.*, però, ha, da sempre, posto significativi problemi agli operatori del diritto: **definire il *quantum*** dei pregiudizi derivanti dai plurimi atti di gestione richiesti dalla dinamicità dell'impresa si è rivelato assai difficile, se non addirittura impossibile.

Perciò, la giurisprudenza ha optato per la liquidazione equitativa di tali nocuenti, facendo storicamente ricorso a due criteri presuntivi:

Gli **indici elaborati** e la **sequenza gerarchica** sono i seguenti:

- Patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge;
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a 12 mesi inferiore a 1;

qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:

- sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato (**max 3%**);
- adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali (**> 25%**);
- ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo

Il Capitale sociale è uguale ai conferimenti eseguiti dai soci per dotare la società dei mezzi necessari per garantire la continuità aziendale.

- Art. 2327 C.c. La **società per azioni** deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
- Art. 2463 C.c. [per le società a responsabilità limitata] l'ammontare del capitale, non [può essere] inferiore a **diecimila euro**
- Art. 2463-bis C.c. [per le società a responsabilità limitata semplificata] l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Il venir meno, durante la gestione, infatti, di quel differenziale minimo richiesto dalla legge, comporta il pregiudizio della continuità stessa a meno che non vi siano nuovi apporti.

### **Riduzione del Capitale Sociale per perdite**

Trattasi del caso più 'classico'.

I principali riferimenti del codice civile dati alla situazione qui commentata sono i seguenti:

**SPA Art. 2446 e Art. 2447 C.C.**

**SRL Art. 2482-bis e Art. 2482-ter C.C.**

Vi sono poi delle disposizioni collegate secondo cui, se si verifica un perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto: trattasi degli artt. 2433 co. 3 c.c. per le spa e art. 2478 bis co. 5 per le srl.



## PERDITE CHE RIDUCONO IL CAPITALE OLTRE 1/3

- **S.p.a. Art 2446 C.c.** (2482 bis Srl) convocare l'assemblea senza indugio con relazione sulla situazione patrimoniale ( Bilancio) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- **Spa Art 2447 C.c.** e (2482 ter per Srl) gli amministratori, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

## La sostenibilità finanziaria del debito aziendale: il DSCR

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto all'art. 2425-ter, il rendiconto finanziario tra gli schemi obbligatori per le società che redigono i bilanci in forma ordinaria nonché nel bilancio consolidato.

- *Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica è il DSCR, ovvero Debt Service Coverage Ratio, il quale rapporta il cash flow prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato.*
- *La "ratio" sottostante il DSCR è tanto semplice quanto efficace: in un'azienda sana il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica aziendale deve essere in grado di far fronte agli impegni finanziari a servizio dei creditori finanziari.*

E' un importante strumento per gli stakeholder dell'impresa poiché supera la “tradizionale” visione reddituale/patrimoniale del bilancio d'esercizio, spostando l'indagine sulla capacità dell'azienda di generare (o assorbire) risorse finanziarie.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{DEBT SERVICE COVERAGE RATIO}}{\text{CASH FLOW OPERATIVO - TAX}}$$



*FLUSSI FINANZIARI A SERVIZIO DEL DEBITO*

- Per “Cash flow operativo – tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il “flusso finanziario della gestione reddituale”.
- Per “flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato

Il DSCR può infatti assumere valori superiori uguali o inferiori all'unità:

- Superiore all'unità ( $DSCR > 1$ ), nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito;
- Uguale all'unità ( $DSCR = 1$ ), il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito;
- Inferiore all'unità ( $DSCR < 1$ ) nel caso in cui il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.

## PREVIGENTE SISTEMA DI ALLERTA



## Un modello da costruire:

in presenza di dati prognostici affidabili dovrà essere data la priorità ad essi, nella cennata rilevanza dell'approccio forward looking rispetto a valutazioni retrospettiche;

la scelta degli indicatori di bilancio deve essere condotta individuando il nesso tra il rischio di crisi ed i singoli indicatori prescelti, nonché il loro livello soglia adottato.

Ricorrere ad una pletora di indicatori può essere fuorviante e non rende la lettura efficace e verificabile, con il rischio di impedire all'organo amministrativo di trarre dagli indicatori un giudizio univoco sulla probabilità di crisi. Si suggerisce pertanto di adottare un numero contenuto di indicatori illustrando ex ante la significatività degli stessi;

## Quali indici utilizzare ?

il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto) e l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o MOL (Margine operativo lordo) ossia l'utile prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, **che consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (pur se molto grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso**, con la finalità di dare una prima indicazione di quanti anni potrebbero occorrere a rimborsare il debito. A tal fine la Posizione Finanziaria Netta assumerà anche il debito scaduto che superi i limiti della fisiologia e cioè il termine entro il quale, pur in presenza di posizioni creditorie scadute, i fornitori non sollecitano il pagamento, né tanto meno iniziano azioni a tutela dello stesso e neppure richiedono interessi moratori

## Quali indici utilizzare ?

il rapporto tra debito ed equity (D/E), nel quale per debito si deve intendere il debito finanziario netto. Si tratta di un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile;

il rapporto tra gli Oneri Finanziari e il Margine Operativo lordo, che misura la capacità economica di sostenimento del costo dell'indebitamento;



## Quali indici utilizzare ?

lo scaduto nei confronti dei dipendenti, fornitori, erario ed enti previdenziali (overdue). Il ritardo nel pagamento dei debiti dell'impresa costituisce un evidente indizio di difficoltà finanziaria. Rileva in particolare l'aggravamento del monte dello scaduto, per quanto esso possa essere la conseguenza di una normale stagionalità dei flussi in entrata destinata.

**FINE**



**Grazie per l'attenzione**